
GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

3 1 MAG. 2002

ESTRATTO DAL PRO	CESSO VERBALE	DELLA SEDUTA DEL	- 1 MM. 7007		
ADDI' 3 1 HAG. COLOMBO, 212 – RO	Nitha	SEDE DELLA REGIONE I A LA GIUNTA REGIONAL			
STORACE SIMEONI ARACRI	Francesco Giorgio Francesco	Presidente Vice Presidente Assessore	GARGANO IANNARILLI ROBLOTTA	Ginlio Antonello Dunato	Assessore
AUGELLO	Andrea	a a	SAPONARO	Francesco	u
CIARAMELLETTI	Luigi	*	SARACENI	Vincenzo Maria	44
DIONISI FORMISANO	Armando Anna Teresa	·	VERZASCHI	Marco	eç
ASSENTI: LUIT	: fuscuti.	<u>-</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
, e	DELE	erazione nº - 463	4		
		*			
OGETTO. Legge 11	Meneaio 4886 -	40 ((b)			
— Castellar commi 5,	——————————————————————————————————————	. 23 "Norme per l'edilizia s ad acta - Autorizzazione ac	scolastica" - Comuni pli adempimenti di cu	e di Civita ii all'art. 4.	
	, e a.				



OGGETTO: Legge 11 gennaio 1996 n.23 "Norme per l'edilizia scolastica" - Comune di Civita Castellana - Commissario ad acta - Autorizzazione agli adempimenti di cui all'art. 4, commi 5, 7 e 9.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AI TRASPORTI E LAVORI PUBBLICI:

VISTO l'art, 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11 gennaio 1996 n. 23;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1661 del 18.7.2000 e n. 2030 del 3.10.2000

PREMESSO CHE:

 con le suindicate deliberazioni fu approvata la seconda annualità del piano triennale 1999/2001 per opere di edilizia scolastica, ai sensi della legge 23/96;

 nell'ambito del predetto piano, fu assegnato al Comune di Civita Castellana (VT)un finanziamento di L. 434.393.000 per lavori nella scuola matema ed elementare "Sassacci";

- ai seusi dell'art. 4, comma 5, della richiamata legge, gli Enti territoriali competenti sono tenuti all'approvazione dei progetti esecutivi ed alle richieste di concessione dei mutui alla Cassa Depositi e Prestiti entro 180 giorni dalla pubblicazione della deliberazione regionale sul B.U.R.L.;
- in data 21.11.2000, l'Assessorato regionale competente, con riferimento a quanto detto, inviava la nota n. 7776 nella quale si informava il suddetto Comune che il termine di 180 giorni sarebbe scaduto il 19.5.2001, che tale termine aveva carattere perentorio c che, pertanto, nel caso di inadempienza, avrebbe dovuto provvedere automaticamente la Regione;
- alla richiesta di notizie con fax del 10.5.2001 e del 21.5.2001 relative all'esatto e puntuale adempimento degli obblighi che dovevano essere posti in essere entro il 19.5.2001, l'Ente ha comunicato che con decreto sindacale n.15/2001 del 10.4.2001 era stato affidato all'Arch. Balducci l'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo;
- la Regione, pertanto, constatato, che l'Ente obbligato non aveva adottato gli atti prescritti dall'articolo 4, comma 5 della legge 23/96, entro il termine perentorio del 19.5.2001, con nota n.3810 del 24.5.2001 ha informato il Comune dell'avvio delle procedure per la nomina del Commissario ad acta;
- il Comune, con nota n. 11522 del 28.5.2001, pervenuta alla Regione il 5.6.2001 prot. 4030 –
 ha comunicato l'adempimento degli obblighi di cui al citato art. 4, comma 5, senza peraltro
 inviare i relativi atti deliberativi che, comunque, risultano adottati fuori termine;
- con nota n. 11539, inviata in pari data e pervenuta il 5.6.2001 -- prot. 4035, il Comune ha altresi diffidato la Regione dal nominare il Commissario ad acta, visto l'adempimento, a suo dire, dei citati obblighi di legge;
- con propria deliberazione n.916 del 28.6.2001 è stato nominato per gli adempimenti di cui all'art.4, comma 5, della legge 23/96 l'arch. Claudio Settimi quale commissario ad acta presso il Comune di Civita Castellana, assegnandogli il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento per provvedere agli adempimenti suddetti;



- avverso tale provvedimento, il Comune di Civita Castellana ha proposto ricorso avanti il TAR del Lazio per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti motivi:
 - a) Violazione e falsa applicazione delle norme di cui alla legge 23/96 ed in particolare dell'art.4, comma 5 e 9; eccesso di potere per illogicità, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione.
 - b) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, delle medesime norme indicate nel precedente motivo; eccesso di potere per illogicità, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione.
- con nota n. 6037 del 3.8.2001 il Dipartimento OO.PP. Area Edilizia Pubblica inviava all'Avvocatura Generale dello Stato, incaricata di rappresentare e difendere l'Amministrazione Regionale, una circostanziata relazione sui fatti di cui è causa, per contestare il ricorso presentato dal Comune;
- con nota 14.8.2001 n. 6384, il Commissario ad acta all'uopo nominato, comunicava alla Regione l'impossibilità di prendere visione degli atti del procedimento di che trattasi per il diniego operato dal Comune;
- con ordinanza n. 5247 del 29.08.2001 il TAR del Lazio ha accolto la sospensiva del provvedimento regionale ritenendo che "alla data di nomina del Commissario ad acta gli atti di competenza dell'Aruministrazione comunale risultavano già adottati, con conseguente avvio dell'azione amministrativa";
- con nota n. 7233 del 4.10.2001, il Dipartimento competente, demandava all'Avvocatura dello Stato, per il tramite dell'Avvocatura regionale, il compito di proporre l'immediata impugnativa della misura cautelare concessa dal TAR ribadendo, nel contempo, che i termini di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 23/96 sono perentori e che, ove gli Enti obbligati non provvedano tempestivamente a quanto di loro competenza, intervengono automaticamente, e in via sostitutiva, le rispettive Regioni attraverso la nomina di un Commissario ad acta, ovvero il Commissario di Governo in caso di inottemperanza da parte della Regione, come enunciato dal successivo comma 9 dello stesso articolo in questione e come chiarito anche dalla nota Ministeriale del 18 maggio 1998 n.D11/1513;
- nelle more della decisione del Consiglio di Stato, l'Amministrazione comunale, sotto la propria responsabilità, ha autonomamente deciso di continuare l'iter procedimentale, aggiudicando definitivamente i lavori alla ditta So.co.gen S.r.l. con determinazione n. 9 dell'11.01.2002;
- con ordinanza n. 97, pronunciata in pari data, il Consiglio di Stato "considerato il carattere perentorio del termine di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 11 gennaio 1996 n.23" ha accolto l'appello proposto dalla Regione avverso il provvedimento del TAR del Lazio n.5247/01 ed, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado avverso la nomina del Commissario ad acta;
- di conseguenza, al fine di addivenire ad una soluzione che tenga conto sostanzialmente degli interessi pubblici, il Dipartimento competente con nota n. 1662 del 26.3.02 ha chiesto al Commissario ad acta di verificare la situazione venutasi a determinare per l'autonoma iniziativa del Comune;

VISTA la relazione inviata il 7.5.02 con la quale il Commissario incaricato ha verificato, con particolare riferimento alle procedure di appalto, che gli atti adottati dall'Amministrazione Comunale sono conformi a quanto previsto dalla legge 109/94 e dal regolamento 554/99;

in the state of th

6

H

4

RILEVATO che gli atti sono quelli appresso elencati:

- a) deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 28.5.2001 di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo e di indizione della gara d'appaito;
- b) nota n. 11522 del 28.5,2001 di richiesta di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti;
- c) atti relativi al bando di gara del 2.10.2001, all'esame delle offerte ammesse del 31.10.2001 e all'espletamento ed aggiudicazione della gara in 13.11,2002;
- d) Determinazione n.9 dell'11.1.2002 di aggiudicazione definitiva dell'appalto.


CONSIDERATO di non poter regolarizzare l'iter procedimentale posto in essere dall'Amministrazione Comunale, rivelatosi inesistente perché reso nullo *ex tunc* dall'ordinanza del supremo organo di giustizia amministrativa;

RILEVATO che con la propria deliberazione n.916 del 28.6.2001 è stato autorizzato il Comunissario ad inserirsi nel procedimento nel punto in cui il Comune era legittimamente arrivato prima della scadenza dei termini perentori;

RITENUTO, tuttavia, nell'esclusiva considerazione dell'interesse pubblico della comunità utente del servizio e nel rispetto delle funzioni proprie delle istituzioni dello Stato, di poter autorizzare il Commissario ad acta a far propri gli atti adottati dal Comune, anche successivamente alla seadenza dei termini, perché dallo stesso ritenuti conformi con la citata nota del 7.5.2002, fermo restando che ogni eventuale onere che scaturisca dalle determinazioni autonomamente adottate dall'Ente, per qualsiasi motivo determinate, sarà ad esclusivo carico del Comune medesimo.

<u>ALL'UNANIMITA' DELIBERA</u>

- di autorizzare, per gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 5, 7 e 9 della legge 23/96, il Commissario ad acta presso il Comune di Civita Castellana, Arch. Claudio Settimi, a far propri gli atti adottati dal Comune, come appresso elencati:
 - a) deliberazione della Giunta Comunale n. 107 dei 28.5.2001 di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo e di indizione della gata d'appalto;
 - b) nota n. 11522 dél 28.5.2001 di richiesta di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti:
 - c) atti relativi al bando di gara del 2.10.2001, all'esame delle offerte ammesse del 31.10.2001 e all'espletamento ed aggiudicazione della gara in 13.11.2002;
 - d) Determinazione n.9 dell'11.1.2002 di aggiudicazione definitiva dell'appalto.



- di stabilire che ogni effetto derivante dai provvedimenti adottati dal Comune e risultati nulli a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato rientrano completamente nella sua esclusiva responsabilità;
- di dare mandato alla competente Direzione Regionale di notificare al Comune di Civita Castellana la presente deliberazione per presa visione ed accettazione e di autorizzarla a porre in essere ogni altro provvedimento inerente all'attuazione della presente deliberazione.
- di condizionare l'efficacia del presente provvedimento alla esplicita accettazione del Comune interessato per il tramite del suo rappresentante legale;
- 5) di confermare, l'incarico già conferito all'Arch. Claudio Settimi, e di assegnare per il suo espletamento il compenso di € 300,00 (trecento), al lordo delle ritenute di legge; allo stesso spetterà il rimborso delle spese di viaggio, che saranno a carico, ove dovute, dell'Amministrazione comunale interessata.

11. PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

4